

I legami di sangue sono sì importanti, ma non possono essere sempre prevalenti sul diritto del minore ad una famiglia vera

I figli non sono nostri

DARIO CRESTANI
(magistrato)

“I giudici le tolgono la bambina perché è troppo povera”. Così giornali e altri media presentano in questi giorni una decisione del Tribunale per i Minori di Trento, che ha dichiarato adottabile una bambina di pochi mesi, figlia di una ragazza poco più che ventenne che ha già avuto un bambino da un padre tunisino e che vive ora in una struttura protetta.

L’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia ha denunciato in un comunicato “la totale disinformazione che scaturisce da questi articoli che riferiscono informazioni provenienti solo da un difensore tecnico della madre... senza prendere in considerazione le effettive ragioni dell’intervento di protezione giudiziaria della minore, tre le quali non c’è e non ci può essere la condizione economica dei genitori”.

Questa nota non intende comunque entrare nel merito della specifica vicenda (sia perché è buona norma non esprimere giudizi senza aver prima conosciuto tutti gli aspetti della vicenda stessa, sia perché la decisione del Tribunale è stata appellata e non è quindi ancora definitiva), quanto per chiarire la posizione non sempre facile dei servizi sociali e degli organi giudiziari in casi come questi.

L’esperienza, infatti, insegna che l’opinione pubblica è portata a schierarsi a favore del genitore, tacciando di crudeltà e di insensibilità quegli organi istituzionali ai quali la legge affida il delicato compito di proteggere il minore in stato di disagio familiare.

Nella normalità dei casi sono i genitori a proteggere e tutelare i figli e ad assicurare la realizzazione dei loro diritti, primo fra tutti il diritto di crescere e di maturare in una famiglia idonea ad adempiere al compito educativo che ogni genitore si assume quando mette al mondo un figlio, compito che la legislazione italiana sintetizza nell’ “obbligo di mantenere, educare, istruire la prole”.

E a sottolineare che la genitorialità comporta una responsabilità più che una potestà, sarà utile ricordare che un regolamento del Consiglio d’Europa entrato in vigore il 1 Agosto del 2004 raccomanda agli Stati aderenti di sostituire il termine “potestà genitoriale” con quello di “responsabilità genitoriale”.

Vi sono però casi nei quali i genitori si dimostrano assolutamente incapaci di far fronte a questa responsabilità e quindi di adempiere al delicato compito educativo (si pensi ai casi, purtroppo non infrequenti, di maltrattamenti, abusi sessuali, di alcolismo cronico, di prostituzione, di tossicodipendenza, di totale immaturità), e quando ciò si verificata risulta violato il diritto fondamentale del minore che, riconosciuto da tutte le scienze pedagogiche e psicologiche oltre che dal comune sentire, è stato condiviso anche dal nostro legislatore con una legge del 2001 dal titolo di per sè significativo: “Diritto del minore ad una famiglia”.

La legge sancisce infatti il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia, di regola la propria, ma prevede subito dopo che “Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge”.

È in questi casi che entrano in campo i servizi sociali che, dopo avere inutilmente cercato di supplire alle carenze genitoriali con interventi di sostegno, se necessario anche economico, segnalano la situazione al Tribunale per i Minorenni che, come evidenzia il termine, è un tribunale “per” i minorenni, e quindi un organo di protezione degli stessi. Il Tribunale, dopo avvertimenti e ammonizioni rimasti senza esito, può arrivare, solo per il bene del minore, alla non facile decisione di sospendere temporaneamente la potestà genitoriale e di affidare il minore ad altra famiglia (gli istituti sono stati chiusi fin dal 2006), con l’auspicio che si tratti di un allontanamento solo temporaneo, per il tempo necessario al superamento dei problemi da parte del genitore o dei genitori biologici.

Quando ciò non avvenga, in casi estremi il Tribunale può dichiarare la decadenza definitiva dalla potestà genitoriale, con conseguente adozione del minore da parte di altra famiglia.

Quello che è importante sottolineare è che tutto ciò avviene non tanto per sanzionare e punire i genitori, quanto per tutelare e proteggere il minore e assicurare il suo diritto ad una famiglia in grado di crescerlo ed educarlo.

“I figli non sono vostri” recita una famosa e nota poesia del poeta libanese Gibran, a significare che non sono di proprietà dei genitori biologici e che i legami di sangue sono sì importanti, ma non possono essere sempre prevalenti sul diritto del minore ad una famiglia vera.

Publicato su “il Giornale di Vicenza” del 12 settembre 2010